



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 giugno 2022 n.87

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54, primo comma, della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 23 maggio 2022;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO, ALLEGATO AL DECRETO 18 MARZO 1996 N.32**

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri libero
professionisti della Repubblica di San Marino)*

1. L'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n. 32, è così modificato:

“Art. 1

*(Costituzione dell'Ordine ed istituzione degli Albi e del Registro dei Consulenti libero
professionisti)*

1. E' costituito l'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28.

2. Hanno diritto di essere iscritti all'ordine i laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Statuto.

3. All'interno dell'Ordine sono istituiti l'Albo dei Medici Chirurghi, l'Albo degli Odontoiatri ed il Registro Consulenti libero professionisti della Repubblica di San Marino le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28.

4. I medici che sono residenti nella Repubblica di San Marino, per esercitare la professione, devono necessariamente iscriversi all'Ordine, ed eventualmente al rispettivo Albo, e non possono essere iscritti al Registro dei Consulenti libero professionisti.

5. Hanno diritto all'iscrizione al rispettivo Albo gli iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 6 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n.32, è così modificato:

“Art. 6

(Iscrizione agli Albi libero professionali)

1. L'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri libero professionisti, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione nel rispetto della normativa di riferimento, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma seguente.

2. L'iscrizione all'Albo e conseguentemente l'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra libero professionista sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- b) titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale e agricola;
- c) la qualità di dipendente pubblico, con esclusione di coloro che esercitano l'attività medica presso l'Istituto Sicurezza Sociale, o privato o di pensionato;
- d) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone.

3. L'iscrizione all'Albo e conseguentemente il diritto di esercitare la libera professione sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista la incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

4. Per l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi è necessario il possesso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuta dalla Repubblica di San Marino il cui corso di laurea non risulti comunque di durata inferiore ai sei anni e l'espletamento del tirocinio previsto dall'articolo 8.

5. Per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è invece necessario il conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in Odontoiatria;
- b) laurea in Medicina e Chirurgia e diploma di specializzazione in odontostomatologia;
- c) laurea in Medicina e Chirurgia con l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri in uno degli Stati aderenti all'U.E.;
- d) laurea in Medicina e Chirurgia, esclusivamente per coloro che siano stati immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia anteriormente al 31 dicembre 1995 e che siano cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica a tale data e l'espletamento del tirocinio previsto dall'articolo 8.

6. Per esercitare la professione di Odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad entrambi gli Albi. Coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione in entrambi gli Albi, devono, di conseguenza, scegliere a quale degli Albi iscriversi.

7. E' consentita in ogni momento la cancellazione da un Albo e l'iscrizione in un altro Albo.

8. Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui al precedente comma 2 lettera c i professori e gli assistenti delle Università di San Marino e degli Stati aderenti all'U.E.

9. E' permesso svolgere l'attività scientifica in settori nei quali si possiede il titolo professionale anche se non si è iscritti al relativo albo.”.

Art. 3

(Modifiche al punto 4 del secondo comma dell'articolo 49 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino)

1. Il punto 4 del secondo comma dell'articolo 49 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n.32, è così modificato:

“4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine, agli Albi, nonché nei confronti degli iscritti al Registro dei Consulenti libero professionisti.”.

Art. 4

(Modifiche al primo comma dell'articolo 58 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino)

1. Il primo comma dell'articolo 58 dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n.32, è così modificato:

“Il Consiglio dell'Ordine ove abbia notizia di un infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Ordine, agli Albi o al Registro dei Consulenti libero professionisti, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

